



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente	
Carlo Picuno	Consigliere	
Pierpaolo Grasso	Consigliere	<i>relatore</i>

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla regolarità dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato da parte del Comune di Tuglie (LE);

udito il relatore Consigliere dr. Pierpaolo Grasso nella camera di consiglio del 30 maggio 2019, convocata con ordinanza n. 34/2019.

Premesso in

FATTO

A seguito di un generale controllo effettuato in prossimità delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, è stato rilevato che il Comune di Tuglie, pur se interessato dalle indicate elezioni amministrative, alla data del 10 maggio 2019 non aveva trasmesso a questa Sezione la relazione di fine mandato, redatta ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n.149/2011 e afferente al mandato 2014/2019.



Il magistrato istruttore, pertanto, con nota prot. 2461 del 10 maggio 2019, ha richiesto al Comune di Tuglie i necessari chiarimenti.

Con nota pervenuta in data 15 maggio 2019 il Comune di Tuglie ha trasmesso la relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco in data 14 maggio 2019 e in pari data certificata dall'Organo di revisione economico finanziaria.

Nella suddetta nota si è precisato che il giorno stesso la relazione sarebbe stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

La stessa risulta pubblicata sul sito istituzionale, all'indirizzo http://www.comunedituglie.gov.it/documenti/organi-istituzionali/Relazione_fine_mandato_2014_2019.pdf

Con nota del magistrato istruttore prot. n. 2581 del 20 maggio 2019 il Magistrato istruttorie ha chiesto al Segretario generale di comunicare la data di scadenza del mandato del Sindaco uscente. Il Segretario dava riscontro, con nota prot. 2628 del 21 maggio 2019, specificando che il mandato del sindaco uscente si concluderà la sera del 27 maggio 2019 ovvero la mattina seguente.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 4 del D.lgs. n.149/2011, come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 16/2014, impone a Comuni e Province di redigere una relazione di fine mandato contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.

L'art. 4, comma 2, del D.lgs. n.149/2011 stabilisce che *«La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare*




certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011.

L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato appare funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali. In tal senso rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (anch'esso presidiato da specifiche sanzioni).

La norma di riferimento dispone, infatti, che la relazione di fine mandato mira a realizzare «*il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa*». Tale premessa appare necessaria per individuare la corretta interpretazione della disciplina e il significato da attribuire alla redazione e pubblicazione della relazione nei termini ivi previsti. Le scadenze temporali individuate dal legislatore nazionale non appaiono casuali, ma, in funzione del principio di trasparenza sopra esposto, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.



Le disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs. n.149/2011 individuano, pertanto, i soggetti obbligati e disciplinano i tempi di redazione, sottoscrizione, certificazione e pubblicazione sul sito *web* dell'Ente.

Con riferimento al caso in questione, il Collegio rileva indubbie criticità nel mancato rispetto della tempistica prevista dalla già menzionata disciplina normativa, giacché la stessa è stata sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco (non si hanno elementi in ordine al soggetto predisponente la stessa) solo in data 14 maggio 2019 e certificata in pari data, a distanza di nove minuti, dall'Organo di revisione economico finanziario (come si evince dal rapporto di verifica del certificato di firma digitale).

La relazione di fine mandato, quindi, è stata redatta solo a seguito della richiesta di chiarimenti del 10 maggio 2019 inoltrata dal Magistrato istruttore.

Va riassunto, relativamente alla tempistica dettata dalla legge, che deve intervenire:

- la sottoscrizione da parte del Sindaco entro e non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di fine mandato;
- la certificazione da parte dell'Organo di revisione entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione;
- la trasmissione della relazione e della certificazione nei tre giorni successivi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'Ente non oltre i sette giorni dalla certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Alla luce di quanto descritto, si evidenzia, nel caso in esame, il mancato rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge, atteso, in particolare, che il sessantesimo giorno



antecedente la data di scadenza del mandato cadeva il 28 marzo 2019, mentre la sottoscrizione sindacale è avvenuta solo in data 14 maggio 2019.

Anche la pressoché simultanea sottoscrizione della relazione da parte del Sindaco e della certificazione dell'Organo di Revisione economico finanziaria non sembra in linea con la *ratio* della disposizione normativa che, nel prevedere un termine di quindici giorni per la certificazione, sembrerebbe richiedere all'Organo di Revisione un'attenta valutazione circa la coerenza dei dati contenuti nei documenti economico-finanziari dell'ente rispetto a quelli esposti nella relazione.

Si rileva, inoltre, che la relazione di fine mandato è stata redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato C del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013, previsto per i soli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sebbene, dai dati ISTAT, il comune di Tuglie risulta avere una popolazione di poco superiore ai 5.000 abitanti.

Com'è noto, poi, l'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011 dispone, che *«in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti»*.

Il Sindaco, inoltre, è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. (Sezione di controllo Liguria, deliberazione 17 maggio 2018, n. 95/2018/SRCLIG).

Per quanto riguarda le eventuali modalità applicative dell'esposto sistema sanzionatorio, occorre far riferimento ai principi di diritto affermati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 15/QMIG del 30 aprile 2015, adottata



nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 (risoluzione di contrasti interpretativi o di questioni di massima di particolare rilevanza, ai cui principi di diritto le Sezioni regionali devono conformarsi).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia,

ACCERTA

il mancato rispetto, da parte del Comune di Tuglie (LE), del termine previsto dall'art. 4 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, nonché la redazione della relazione di fine mandato in forma semplificata, sullo schema tipo di cui all'allegato C del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 previsto per i soli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Servizio di supporto, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Tuglie, anche al fine di valutare l'eventuale applicazione delle citate disposizioni di cui all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 149/2011;

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa anche alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia;

Il Segretario generale del Comune di Tuglie comunicherà a questa Sezione e alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia le iniziative intraprese, entro 30 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, avendo cura successivamente di notiziare anche degli esiti delle iniziative stesse.




La presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 30 maggio 2019.

Il Magistrato relatore

Pierpaolo Grasso



Il Presidente

Maurizio Stanco



Depositata in segreteria il 30 maggio 2019

Il Direttore della segreteria

dr. Salvatore Sabato

